

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4532 del 05/08/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CAFFE' GENTILI S.A.S. DI MICHELE GENTILI & C. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Siena n. 109. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di torrefazione, lavorazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di caffè sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 109.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4711 del 05/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno cinque AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CAFFE' GENTILI S.A.S. DI MICHELE GENTILI & C. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Siena n. 109. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di torrefazione, lavorazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di caffè sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 109.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.

DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 11/12/2024, acquisita al Prot. Com.le 24296 e da Arpae al PG/2024/225678, da **CAFFE' GENTILI S.A.S. DI MICHELE GENTILI & C.** avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Siena n. 109, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di torrefazione, lavorazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di caffè sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 109, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Bertinoro, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Prot. Com.le 24427 del 13/12/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/227236, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 246 del 08/01/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/2716, formulata dal SUAP ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, in data 07/03/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 4758 e da Arpae al PG/2025/46109;

Considerato che in data 09/05/2025 il responsabile dell'endoprocedimento "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera" e che pertanto con nota Prot. Com.le 9232 del 14/05/2025, acquisita al PG/2025/89339, il SUAP ha comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Dato atto che, causa problemi tecnici, in data 05/06/2025 la ditta ha inviato osservazioni alla Comunicazione ex art. 10 bis, acquisite al Prot. Com.le 11039 e da Arpae al PG/2025/104303, impegnandosi a fornire soluzione progettuale finalizzata al superamento dei motivi ostativi entro il 15/07/2025;

Atteso che in data 15/07/2025 ha trasmesso le proprie osservazioni a seguito della Comunicazione art. 10 bis della L.241/90, acquisite al Prot. Com.le 13710 e da Arpae al PG/2025/127716;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 7993 del 24/04/2025, acquisita al PG/2025/78536, il Responsabile Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune di Bertinoro ha espresso il seguente parere: *"(...) Vista la dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica, (...), presentata in allegato all'Istanza di AUA in oggetto, con la quale il TCA dichiara che: "...con riferimento alla conformazione impiantistica di cui alla presente istanza di AUA per l'esercizio di impianto di tostatura caffè nella attività della ditta Caffè Gentili s.a.s. di Michele Gentili & C. sita in Comune di Bertinoro (FC) via Siena 109, rispetterà i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Bertinoro (FC) in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora."*;

Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.";

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 04/08/2025, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha dato atto del superamento dei motivi ostativi e degli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CAFFE' GENTILI S.A.S. DI MICHELE GENTILI & C.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CAFFE'**

GENTILI S.A.S. DI MICHELE GENTILI & C. (C.F./P.IVA 03472550403) avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Siena n. 109, **per lo stabilimento di torrefazione, lavorazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di caffè sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 109.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva

competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato, al SUAP del Comune di Bertinoro in data 11/12/2024 prot.n. 24296, acquisita al protocollo di Arpa PG/2024/225678 del 12/12/2024, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per lo stabilimento di torrefazione, lavorazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di caffè, sito in Comune di Bertinoro (FC), via Siena 109, ricomprendendo nell'AUA anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Relativamente all'istanza in oggetto trattasi di "nuovo stabilimento" soggetto a prima istruttoria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Bertinoro, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota prot. 24427/2024 del 13/12/2024, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Bertinoro;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpa Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi delle emissioni di seguito riportate:

- EMISSIONE E1: FORNO TOSTATURA + BRUCIATORE kW 89,5 a metano;
- EMISSIONE E2: RAFFREDDAMENTO.

Con nota PG/2024/226636 del 13/12/2024, aggiornata in data 11/03/2025 con nota PG/2025/46425, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2024/226631 del 13/12/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Bertinoro di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi;

La relazione tecnica del PG/2025/60538 del 31/03/2025 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, contiene una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera nella quale si esprime quanto di seguito riportato:

"(..omissis..)"

La Ditta prevede una produzione giornaliera di circa 200-250 kg/g di caffè tostato per un tempo di funzionamento degli impianti di 3-4 h/g di cui 2 h di tostatura da effettuarsi solo per alcuni giorni settimanali e, circa 80 giorni lavorativi annui.

Materie prime

<i>Materia prima</i>	<i>Consumo</i>
<i>Caffè verde</i>	24 000 kg

Quadro emissioni convogliate:

<i>Punto Emissivo</i>	<i>Attività</i>	<i>Portata (Nm³/h)</i>	<i>Durata</i>	<i>Altezza (m)</i>	<i>Temperatura (°C)</i>	<i>Sezione (m²)</i>	<i>Abbattimento</i>
<i>E1</i>	<i>Forno tostatura + bruciatore kW 89.5 a metano</i>	1200	2 h/g	8.1	200	0.031	<i>Ciclone</i>
<i>E2</i>	<i>raffreddamento</i>	1800	2 h/g	8.1	40	0.025	<i>//</i>

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

L'operazione di movimentazione e carico in tramoggia del caffè al momento viene eseguita senza convogliamento ad un'emissione specifica pur essendo prevista al punto 4.9.2 degli allegati alla DGR 1769/10 viene indicato quanto segue: "Gli effluenti provenienti dallo scarico e movimentazione di caffè, cacao, cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione: Polveri Totali 10 mg/Nmc".

Restano ferme le valutazioni dei competenti uffici di Ausl, trattandosi di emissione con diffusione interna al capannone.

E1 - forno tostatura + bruciatore kW 89.5 a metano

Vi vengono convogliate le emissioni generate dal forno a tamburo rotante della tostatrice; l'impianto è dotato di un generatore con bruciatore alimentato a gas metano che riscalda aria ad una temperatura variabile da 140°C a 250 °C; l'aria calda viene immessa mediante un ventilatore nel tamburo di tostatura dove viene inserito il caffè crudo dalla tramoggia di carico per la cottura. Durante la fase di cottura il tamburo di tostatura ruota ed i chicchi del caffè sono movimentati da spatole: per effetto del calore aumentano di volume, liberandosi delle impurità (polveri, pellicole e piccoli sassi). La fase di tostatura ha una durata di circa 15 minuti. Durante tale fase, i fumi e le parti solide in sospensione vengono convogliati ad un ciclone dove avviene la separazione per centrifugazione delle pellicole che si staccano dai chicchi di caffè durante il processo di tostatura. Il particolato scende lungo la parte conica inferiore dell'apparecchio fino allo sbocco, dal quale ricade in una camera di raccolta, mentre la corrente gassosa è convogliata al camino E1.

L'attività è prevista al punto 4.1.16 dei Criteri CRIAER - "Torrefazione o tostatura caffè, cacao e cereali", che prescrive:

- a) I gas che si generano dagli impianti di torrefazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di combustione termica o catalitica delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3);*

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

Materiale particellare	20 mg/m ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/m ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/m ³
Sostanze organiche (esprese come COT)	50 mg/m ³

La DGR 2236/09 e gli allegati alla DGR 1769/10 prevede tale attività al punto 4.9 - "Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g" con le seguenti prescrizioni:

1. Non dovrà essere superata la produzione giornaliera di 450 kg di caffè e altri prodotti tostati;
2. Gli effluenti provenienti dallo scarico e movimentazione di caffè devono essere captati e convogliati in atmosfera rispettando un limite di emissione per le Polveri Totali pari a 10 mg/m³;
3. Gli effluenti che si generano dagli impianti di essiccazione, torrefazione e raffreddamento di caffè devono essere captati e convogliati ad una sezione di post-combustione delle sostanze organiche in grado di abbattere anche le emissioni odorigene. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Materiale particellare	10 mg/m ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/m ³
Monossido di carbonio	200 mg/m ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/m ³
di cui aldeidi totali	(20 mg/m ³)

4. I giorni di funzionamento degli impianti di essiccazione, torrefazione e raffreddamento e la quantità prodotta di caffè e altri prodotti tostati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro;
5. L'azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2 e 3, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
6. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni di cui ai punti 2 e 3.

Al punto emissivo E1 la Ditta chiede di installare un impianto di abbattimento delle polveri (ciclone) mentre non prevede un impianto di post-combustione per l'abbattimento degli odori in quanto stima una produzione giornaliera non superiore a 250 kg/g di caffè tostato e conseguentemente ridotti tempi di lavorazione. Il proponente dichiara altresì che provvederà in tal senso in caso si evidenziassero problematiche. Non è previsto inoltre il convogliamento delle polveri emesse nella fase di caricamento del caffè verde nella tramoggia, attività prevista per 6 volte al giorno.

La DGR 2236/09 prevede al contrario che nelle operazioni di essiccazione torrefazione e raffreddamento di caffè con produzione inferiore a 450 kg/g deve essere installata una sezione di post combustione che permetta l'abbattimento delle emissioni odorigene, quindi la richiesta del gestore non può essere accolta. Si precisa che l'area in cui si verrà a insediare questo impianto presenta già pregresse situazioni di disagio per inquinamento odorigeno.

Il ciclone per l'abbattimento delle polveri non risulta descritto nel dettaglio ma dal manuale dell'impianto di torrefazione risulta garantita un'emissione di polveri totali pari a 5.2 mg/Nm³.

Si precisa che per le operazioni di tostatura non sarebbe richiesto l'impianto di abbattimento delle

polveri in quanto, in presenza di un impianto di post combustione, la componente particellare di natura organica verrebbe disgregata dalle temperature della fase di post combustione.

In conclusione si ritiene che la realizzazione dell'impianto vada subordinata all'installazione di un post combustore all'emissione E1.

E2 - raffreddamento

Al punto emissivo E2 vengono convogliati i fumi derivanti dall'attività di raffreddamento del caffè tostato che avviene in apposita vasca in cui il caffè viene investito da un getto di aria a temperatura ambiente. La fase di raffreddamento viene effettuata su prodotto decorticato e depolverato, senza presenza di particelle estranee o materiale particellare in quantità rilevanti (eliminate durante la fase di torrefazione) pertanto il proponente ritiene di rispettare il limite di 10 mg/Nm³ previsto dalla DGR 1769/10 al punto 4.9 anche in assenza di specifico impianto di abbattimento.

La DGR 2236/09 prevede che anche il raffreddamento di caffè con produzione inferiore a 450 kg/g deve prevedere una sezione di post combustione che permetta l'abbattimento delle emissioni odorigene. Nel caso specifico, in considerazione del fatto che si tratta di una produzione ridotta e che, da studi in bibliografia, risulta che l'impatto odorigeno dell'operazione di raffreddamento risulta limitato, si valuta in questo momento di non richiedere l'impianto di postcombustione. In relazione all'emissione E2, considerata la specificità della lavorazione si ritiene opportuno prevedere la possibilità di riaprire il processo autorizzativo da parte di AC, qualora dovessero emergere problematiche ambientali (odori) a seguito dell'avvio dell'attività di raffreddamento.

In funzione di quanto sopra espresso si propongono le seguenti prescrizioni:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E2	raffreddamento
<i>Portata massima</i>	1800 Nmc/h
<i>Altezza</i>	8.1 m
<i>Sezione</i>	0.025 m²
<i>Durata</i>	2 ore/g per 100 g/a
<i>Temperatura</i>	40 °C
<i>Impianto di abbattimento</i>	//
<i>Inquinanti</i>	Concentrazione massima
<i>Polveri totali</i>	10 mg/Nmc
<i>Sostanze organiche volatili (COT)</i>	50 mg/Nmc
<i>di cui Aldeidi Totali</i>	20 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E2;*
- l'azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici all'emissione E2;*
- il numero massimo di giorni di funzionamento dell'impianto è fissato in 100 e non dovrà essere*

superata la produzione giornaliera di 250 kg di caffè tostato;

- i giorni di funzionamento dell'impianto di torrefazione e la quantità prodotta di caffè tostato, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro.

Emissioni Odorigene

Considerato che l'attività di torrefazione di caffè ricade tra quelle indicate che possono dare luogo ad emissioni odorigene è stata richiesta alla Ditta, tenuto conto del volume contenuto di prodotti lavorati, la predisposizione di una "Relazione tecnica di Livello 1" (come individuata nelle Linee guida Arpae 35/DT del 2018), equivalente a quanto richiesto per la procedura semplificata di istruttoria autorizzativa dal Decreto Direttoriale del MASE n. 309 del 28/06/2023.

In ottemperanza a quanto richiesto la Ditta ha presentato uno studio di impatto comprensivo di caratterizzazione del territorio circostante con individuazione dei recettori presenti, stima delle emissioni odorigene riconducibili all'attività di torrefazione del caffè e valutazione delle ricadute tramite l'applicazione di un modello gaussiano semplificato.

L'azienda è ubicata all'interno della zona artigianale industriale Capocolle nel comune di Bertinoro, Forlimpopoli si trova a circa 3 km di distanza in direzione NO, la frazione Capocolle è a circa 1 km in direzione SE, il centro abitato di Panighina è a circa 600 m in direzione O-NO e il centro abitato di Bertinoro è situato a circa 2,5 km in direzione SO. Nelle vicinanze dello stabilimento sono stati individuati 5 recettori costituiti da singoli edifici residenziali posti a distanze comprese tra 20 e 110 m. I recettori maggiormente impattati, in base alle direzioni prevalenti dei venti in periodo diurno, sono quelli collocati ad Ovest dello stabilimento (R1 a 40 m, R3 a 80 m, R4 a 100 m). Per i 5 recettori posti nelle vicinanze dell'azienda, essendo costituiti da singoli edifici posti in area a prevalente destinazione d'uso artigianale posti a distanze inferiori a 200 m dalle sorgenti, si applica il limite di accettabilità di 4 UO/m³ previsto sia dalle Linee Guida Arpae 35/DT che dal D.D. MASE).

Per la caratterizzazione delle sorgenti odorigene, individuate nei due punti emissivi E1 ed E2, si è fatto riferimento a dati di bibliografia; nello specifico è stata riportata la concentrazione massima reperibile in rete relativa all'attività di torrefazione, pari a 5000 UOe/m³. Si ritiene tale valore rappresentativo di emissioni da attività di tostatura in assenza di abbattimento.

Il proponente ha quindi effettuato una simulazione di dispersione semplificata applicando un modello di tipo gaussiano da cui risultano rispettati i limiti di accettabilità del disturbo olfattivo applicabili ai recettori.

In considerazione di quanto valutato, pur considerando i tempi di funzionamento dell'impianto, pari a 600 h/anno (corrispondente al 6.8% delle ore in un anno), data la stretta vicinanza dei recettori individuati si valuta che i valori di accettabilità olfattiva definiti sia da Arpae che dal MASE potrebbero non essere rispettati presso i recettori più prossimi all'impianto, si ritiene pertanto che la Ditta debba provvedere all'installazione di un post-combustore all'emissione E1.

Resta fermo che a fronte di segnalazioni di disturbo olfattivo da parte di cittadini residenti all'intorno della Ditta accertate da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo, l'Autorità Competente potrà richiedere la presentazione di una relazione tecnica così come previsto dalla procedura estesa del D.D. MASE basata su misure di sostanze odorigene ai camini E1 ed E2 e, se ritenuto necessario, eventuali modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, attraverso un procedimento per l'aggiornamento della presente autorizzazione.

Conclusioni

In considerazione dell'assenza della sezione di post combustione nell'emissione E1 tostatura caffè, si ritiene che la realizzazione dell'impianto vada subordinata all'installazione di tale impianto di

abbattimento.”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 22/04/2025 prot. 106349, acquisita al prot. PG/2025/76182 del 22/04/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole condizionato, come di seguito riportato:

“In relazione all'istanza relativa alla ditta in oggetto, valutata la documentazione pervenuta in data 09/01/2025 ns. prot. 0004986/2025 e successive integrazioni del 11/03/2025 ns. prot. 0065152/2025,

considerato che trattasi di attività classificabile come industria insalubre di seconda classe, elenco B), n. 9, ai sensi del D.M. 5 settembre 1994, presente in contesto prevalentemente industriale con presenza di alcuni edifici residenziali nel raggio di 200 metri,

per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, riguardante gli impatti sulla salute delle emissioni atmosferiche prodotte si esprime parere favorevole nel rispetto delle valutazioni di ARPAE ST e del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e con la riserva di adozione di eventuali ulteriori provvedimenti a tutela della salute pubblica in caso di segnalazione da parte dei residenti nelle vicinanze di inconvenienti igienici sanitari legati alle emissioni odorigene.”.

Con nota P.G.N. 8602/2025 del 06/05/2025, acquisita al prot. di Arpae PG/2025/83597 del 06/05/2025, il Comune di Bertinoro ha inviato il proprio parere, come di seguito riportato:

“In riferimento alla Vs. richiesta di cui all'oggetto si comunica quanto segue.

- 1) L'unità immobiliare per cui si chiede di verificare l'agibilità dei locali è sita in Bertinoro (FC), località Panighina, Via Siena n. 109 (censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29 – P.IIa n. 170 – sub. 7 – categoria D/7);*
- 2) detta unità immobiliare risulta essere intestata alla ditta “MATILDE IMMOBILIARE DI GENTILI FRANCESCO & C. SNC” (P. IVA n. 04164870406) con sede in Bertinoro (FC);*
- 3) il terreno su cui insiste il fabbricato è classificato dal RUE vigente come “A13.2.2 – Sub-ambito di completamento artigianale-produttivo”;*
- 4) in data 24/09/1970 è stata rilasciata la Licenza per lavori edili n. 90 – prot. n. 4821 – per “Costruzione di fabbricato ad uso magazzino e laboratorio artigianale”;*
- 5) in data 01/10/1974 è stata rilasciata la Licenza per lavori edili n. 174 – prot. n. 4421 – per “Ampliamento di fabbricato ad uso magazzino e laboratorio artigianale”;*
- 6) in data 10/04/1975 è stata rilasciata la Licenza per lavori edili n. 81 – prot. n. 1165 – per “Variante alla Licenza per lavori edili n. 174 del 01/10/1974 per ampliamento di fabbricato ad uso magazzino e laboratorio artigianale”;*
- 7) in data 09/03/1981 è stata presentata la Domanda di Abitabilità prot. n. 1672;*
- 8) in data 28/10/1982 è stata rilasciata la Dichiarazione di Abitabilità e Agibilità;*
- 9) in data 01/04/1983 è stata rilasciata la Concessione edilizia n. 28 – prot. n. 1566 – per “Ampliamento di fabbricato ad uso magazzino per vendita all'ingrosso”;*
- 10) in data 19/09/1983 è stata presentata la Domanda di Abitabilità prot. n. 6174;*
- 11) in data 28/11/1983 è stata rilasciata la Dichiarazione di Abitabilità.*
- 12) in data 08/07/1995 è stata presentata la Comunicazione Inizio Lavori ai sensi del D.L. n. 193/95 prot. n. 8433 del 10/07/1995 per “Demolizione di soppalco interno a fabbricato artigianale”;*
- 13) in data 21/12/1995 è stata presentata la Denuncia di fine lavori prot. n. 15345.*
- 14) in data 30/09/2008 è stata presentata la DIA prot. n. 14929 per “Divisione in due unità immobiliari di fabbricato ad uso artigianale senza opere”;*

- 15) in data 16/12/2008 è stata presentata la Dichiarazione di fine lavori e Certificato di collaudo finale prot. n. 19936 del 17/12/2008 comprensiva di Scheda Tecnica Descrittiva prot. n. 19938 del 17/12/2008;
- 16) in data 05/03/2010 è stata presentata la DIA prot. n. 3452 per "Modifiche a recinzione esistente con spostamento di passo carraio esistente e nuova apertura di passo pedonale";
- 17) in data 04/05/2010 è stata presentata la DIA prot. n. 7129 per "Variante a DIA prot. n. 3452 del 05/03/2010 per modifiche a recinzione esistente";
- 18) in data 16/09/2010 è stata presentata la DIA prot. n. 15049 per "Variante a DIA prot. n. 3452 del 05/03/2010 e a DIA prot. n. 7129 del 04/05/2010 per modifiche a recinzione esistente";
- 19) in data 15/12/2011 è stata presentata la SCIA prot. n. 20040 per "Variante a DIA prot. n. 3452 del 05/03/2010, a DIA prot. n. 7129 del 04/05/2010 e a DIA prot. n. 15049 del 16/09/2010 per modifiche a recinzione esistente";
- 20) in data 13/11/2012 è stata presentata la Dichiarazione di fine lavori e Certificato di collaudo finale prot. n. 17640 comprensiva di Scheda Tecnica Descrittiva prot. n. 17638 e di Comunicazione di fine lavori prot. n. 17636 del 14/11/2012;
- 21) in data 19/02/2010 è stata presentata la DIA prot. n. 2540 per "Restauro e risanamento conservativo di fabbricato artigianale";
- 22) in data 05/07/2010 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 20/2010 – prot. n. 3451 del 05/03/2010 – per "Variante sostanziale a DIA prot. n. 2540 del 19/02/2010 per ampliamento di fabbricato artigianale con nuova costruzione di portico e Restauro e risanamento conservativo del fabbricato esistente";
- 23) in data 05/04/2011 è stata presentata la DIA prot. n. 5192 per "Variante a Permesso di Costruire n. 20/2010 – prot. n. 3451 – del 05/07/2010";
- 24) in data 23/06/2011 è stata presentata la Dichiarazione di fine lavori parziale e Certificato di collaudo finale prot. n. 10523 comprensiva di Scheda Tecnica Descrittiva prot. n. 10543 del 23/06/2011;
- 25) in data 15/12/2011 è stata presentata la SCIA prot. n. 20039 per "Variante a Permesso di Costruire n. 20/2010 – prot. n. 3451 – del 05/07/2010";
- 26) in data 14/11/2012 è stata presentata la Domanda del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità totale prot. n. 17650 comprensiva di Dichiarazione di fine lavori e Certificato di collaudo finale prot. n. 17649, di Comunicazione di fine lavori prot. n. 17651 e di Scheda Tecnica Descrittiva prot. n. 17643 del 14/11/2012;
- 27) in data 16/10/2015 è stata presentata la SCIA prot. n. 17793 per "Restauro e risanamento conservativo di fabbricato artigianale";
- 28) in data 16/03/2016 è stata presentata la SCIA prot. n. 5288 per "Variante in corso d'opera a SCIA prot. n. 17793 del 16/10/2015 per restauro e risanamento conservativo di fabbricato artigianale";
- 29) in data 31/03/2016 è stata presentata la Richiesta del Certificato di Conformità Edilizia e di Agibilità prot. n. 6297;
- 30) in data 24/02/2023 è stata presentata la SCIA prot. n. 4161 per "Manutenzione straordinaria di fabbricato artigianale".

Alla data odierna l'unità immobiliare risulta oggetto di lavori di Manutenzione straordinaria di cui alla SCIA prot. n. 4161 del 24/02/2023, ancora in corso di validità; l'agibilità di detta unità immobiliare pertanto dovrà essere comunicata con SCCEA dal tecnico incaricato al termine dei lavori previsti nel titolo edilizio autorizzativo sopra citato.

E' stato inoltre verificato dagli atti amministrativi in possesso del Servizio Edilizia Privata:

- a) che l'unità immobiliare sopra descritta risulta a destinazione artigianale/industriale quindi coerente con la categoria catastale;

b) che la destinazione d'uso dell'unità immobiliare sopra descritta è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti.”.

La relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e sopra riportata, evidenziava la subordinazione dell'autorizzazione della emissione E1 e della realizzazione dell'impianto annesso, alla realizzazione ed installazione di specifici sistemi di abbattimento dei fumi (post combustore). Le modifiche da apportare agli impianti, per rispettare le condizioni sopra riportate nel parere del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, non potevano essere assegnate come prescrizioni nell'autorizzazione a cui il proponente potesse adempiere successivamente al rilascio della stessa, in quanto tali modifiche prima devono essere adeguatamente verificate e progettate dal proponente e poi devono anche essere oggetto di istruttoria tecnica per la loro autorizzazione (l'idoneità del sistema di abbattimento costituisce infatti oggetto di valutazione nel procedimento di autorizzazione).

Le condizioni per l'assenso, indicate nella relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, costituivano, per quanto sopra argomentato, motivi ostativi all'accoglimento della istanza di AUA relativamente all'endoprocedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2025/87125 del 12/05/2025 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 09/05/2025, ha comunicato al SUAP del Comune di Bertinoro (Autorità competente) i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il SUAP del Comune di Bertinoro, con nota prot. n. 9232/2025 del 14/05/2025 acquisita al protocollo PG/2025/89339 del 14/05/2025, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2025/87125 del 12/05/2025.

Con PEC Protocollo N.0013797/2025 del 16/07/2025 acquisita al protocollo 16/07/2025.0128318.E, il SUAP del Comune di Bertinoro ha inoltrato a tutti gli Enti le osservazioni trasmesse dalla Ditta in data 15/07/2025 (con ritardo per comunicati, in data 29/05/2025, problemi tecnici di ricezione pec motivi ostativi, e successiva comunicazione del 05/06/2025 con proposta di risposta conclusiva al 15/07/2025), a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i..

Con la documentazione presentata a seguito del preavviso di diniego la Ditta ha concluso le proprie osservazioni come di seguito esposto:

“(..omissis..)

Considerando che:

- Come precedentemente riportato, si ritiene che l'installazione di un postcombustore in questo contesto non sia tecnicamente praticabile né economicamente sostenibile, né ambientalmente ottimale. Altre regioni, in particolare la Lombardia che si è sempre mostrata sensibile e all'avanguardia nella normazione dell'impatto odorigeno, prevedono autorizzazioni senza post-combustore per attività di torrefazione con capacità produttive inferiori a 30 kg/carico. (Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2-Allegato n. 10 -Vers. Maggio 2024).

- Dal modello diffusionale presentato non si sono evidenziate ipotesi di disturbo olfattivo rilevanti presso i potenziali ricettori circostanti, con valore massimo di concentrazione stimata al suolo presso i ricettori nell'ordine di grandezza del 50% del valore limite previsto, quindi con un ampio margine rispetto al limite stesso. Non si rilevano dunque indicatori numerici per i quali "i valori di accettabilità olfattiva definiti sia da Arpa e che dal MASE potrebbero non essere rispettati presso i ricettori più prossimi all'impianto".

si propone di:

- Procedere alla richiesta di autorizzazione dell'attività con deroga all'obbligo di installazione di un postcombustore, date le problematiche emerse per la scelta di un postcombustore idoneo alle caratteristiche dell'attività e, da un punto di vista di impatto odorigeno, date le basse concentrazioni stimate al suolo presso i ricettori.

- Prevedere in autorizzazione l'effettuazione da parte dell'azienda, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, di una misura diretta dell'odore (analisi olfattometrica) presso i ricettori più prossimi all'impianto.

- Estendere anche ad E1, e non solo ad E2, la "possibilità di riaprire il processo autorizzativo da parte di AC qualora dovessero emergere problematiche ambientali (odori) a seguito dell'avvio dell'attività".

Il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e con nota prot. PG/2025/134759 del 25/07/2025, a seguito delle osservazioni inviate dalla Ditta, ha trasmesso il parere di seguito riportato:

"(...Omissis...)"

Valutazione delle osservazioni presentate.

La relazione negativa del Servizio Territoriale di questa Agenzia si basa sulla valutazione prettamente normativa derivante dalla lettura dei Criteri Criaer e della DGR 2236/09.

In particolare, la DGR recita che, anche per impianti di torrefazione di caffè con utilizzo di materia prima inferiore a 450 kg/gg:

Gli effluenti che si generano dagli impianti di essiccazione, torrefazione e raffreddamento di caffè, cacao, cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati ad una sezione di post-combustione delle sostanze organiche in grado di abbattere anche le emissioni odorigene. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
di cui aldeidi totali	(20 mg/Nm ³)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200 mg/Nm ³

Entrambi i riferimenti tecnici evidenziano la necessità di installare un postcombustore per l'abbattimento delle sostanze anche odorigene emesse dalla lavorazione di tostatura caffè, tuttavia si era valutato di non richiedere lo stesso impianto di post-combustione anche nella fase di raffreddamento (E2) in quanto meno impattante, per non gravare economicamente su un impianto di taglia ridotta.

Il parere tecnico di ST pertanto si limita a mettere in relazione una richiesta di autorizzazione rispetto a riferimenti che, a livello regionale, lo stesso servizio è chiamato a considerare dal punto di vista tecnico.

Nel merito quindi del superamento dei motivi ostativi, si riportano, per esteso, le osservazioni presentate dal Gestore:

- La situazione attuale sull'ipotesi di installazione di un postcombustore riguarda richieste inviate ad aziende specializzate in soluzioni impiantistiche, finalizzate a soddisfare i requisiti specificati nella richiesta stessa.

Sono state eseguite valutazioni di alcune proposte ricevute per individuare esattamente quali requisiti non sono stati rispettati o quali aspetti economici risultano problematici.

Sono state verificate con le ditte eventuali possibilità di modifiche o adattamenti alle soluzioni proposte, al fine di trovare un compromesso che soddisfi i requisiti tecnici e le esigenze economiche.

Dopo aver condotto approfondite ricerche, non abbiamo individuato un post combustore o un combustore catalitico idoneo alle dimensioni e alle caratteristiche del nostro impianto previsto di torrefazione caffè.

In particolare, le apparecchiature disponibili sul mercato risultano non compatibili con la nostra configurazione, rendendo inattuabile l'installazione di una soluzione efficace.

Le ragioni principali sono, come evidenziato da parte del ns. Consulente Tecnico-Ambientale, il mancato rispetto di alcuni requisiti prescritti (capacità di portata, temperature e tempi di contatto, ...). Questi non risultano ancora pienamente soddisfacenti.

Si evidenzia che i sistemi di trattamento termico dei fumi di torrefazione sono generalmente implementati su impianti di maggiore capacità produttiva.

Il trasferimento di tali sistemi a impianti di dimensioni più ridotte, con capacità inferiore ai 30 kg per carico e con un numero di carichi giornalieri limitato, si dimostra complesso e oneroso sia dal punto di vista impiantistico che dei costi di gestione.

Questo perché le tecnologie e le strutture sono progettate per gestire volumi più elevati e con una maggiore continuità di esercizio, rendendo difficile e meno conveniente adattare a impianti di piccole dimensioni e discontinui.

Il postcombustore, anche se efficace nel ridurre le emissioni di inquinanti, rappresenta una soluzione difficile da adeguare ad impianti di piccola capacità produttiva e di tempi di lavoro limitati.

In ogni caso i costi stimati per l'acquisto, l'installazione e la gestione di un postcombustore risulterebbero estremamente elevati, rappresentando un onere significativo rispetto alle dimensioni e alla capacità dell'impianto, con un sensibile aggravio di costo sul prodotto finito.

Il postcombustore prevede l'innalzamento della temperatura dei fumi fino a 800-1.000 °C mediante la combustione di gas (metano) con un consumo di risorsa energetica significativo. Inoltre la combustione comporta la produzione di emissioni di gas, quali CO₂, CO e NO_x, che hanno un impatto ambientale negativo per l'ambiente. -

La lettura della comunicazione del gestore evidenzia il fatto che la soluzione del postcombustore risulta non essere attuabile al caso di specie in particolare per la discontinuità della lavorazione, ma non si condividono le altre valutazioni riportate nel merito dei tempi di contatto.

Un impianto studiato per trattare portate superiori sicuramente garantisce i tempi di contatto in camera di postcombustione anche per portate inferiori.

Nel caso inoltre in cui, una volta autorizzato, l'impianto determinasse ipoteticamente problematiche ambientali che rendessero necessario il revamping dello stesso con una tecnologia idonea ad abbattere le emissioni anche odorigene, è il gestore stesso che ha affermato di non poter installare il post combustore per risolvere la situazione e non ha proposto un'ipotesi alternativa al postcombustore.

Ritornando al processo, nella relazione del gestore emerge che Il processo produttivo avrà la seguente potenzialità

La Ditta prevede una produzione giornaliera di circa 200-250 kg/g di caffè tostato per un tempo di funzionamento degli impianti di 3-4 h/g di cui 2 h di tostatura da effettuarsi solo per alcuni giorni settimanali e, circa 80 giorni lavorativi annui.

Considerando i termini indicati in relazione, l'attività dell'azienda, si svolgerà per circa 600 ore/anno corrispondenti al 6.7% del tempo (320 ore se si considerano 4 ore giorno per 80 gg/anno) corroborando quindi una valutazione di impatto annuale ridotta, ma ipoteticamente sufficiente a superare il 2% di tempo caratterizzato da odore prendendo a riferimento il valore di concentrazione di odore calcolato nei modelli e relativo al 98° percentile PTM.

In questo tempo il modello ha simulato concentrazioni di odore inferiori a 4 Oue/mc (che è anche il riferimento nella Linea guida Arpae LG35/DT per ricettori posti in aree non residenziali a meno di 200 m dalle sorgenti di odore).

Conclusioni

Per quanto sopra illustrato, fermo restando il permanere di alcune perplessità sugli aspetti tecnici evidenziati tali da non far escludere l'insorgenza di problematiche in seguito all'attivazione dell'impianto, considerato che la Ditta con il modello di odori presentato attesta concentrazioni inferiori a 4 Oue/mc, se AC considerasse superati i motivi ostativi di cui all'articolo 10 bis L.241/90, si chiede che vengano inserite le seguenti prescrizioni:

- *verifica del rispetto dei riferimenti di concentrazione di odore presso i ricettori piu' vicini da effettuarsi a regime con un modello diffusionale idoneo (lagrangiano) con implementazione dei dati reali di concentrazione di odore e portata di odore misurata nei due camini di emissione della tostatura e del raffreddamento a regime e nella condizione peggiore;*
- *in caso di disagio ambientale e/o molestie olfattive verificati, la Ditta dovrà impegnarsi alla modifica dell'impianto prevedendo il convogliamento in un'unica emissione di E1 ed E2 consentendo condizioni compatibili sia per portata che per durata, con l'installazione del postcombustore;*
- *analoga richiesta dovrà essere considerata qualora il gestore richieda l'aumento sostanziale dei quantitativi di materie prime lavorate e dei tempi di lavorazione.”.*

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta in data 15/07/2025 successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni espresse dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha ritenuto superati i motivi ostativi con l'inserimento delle prescrizioni contenute nel sopra riportato parere ST, e ha inoltre ritenuto necessario che quanto prescritto da ST in merito alla necessità di annotare su apposito registro i giorni di funzionamento dell'impianto di torrefazione, fosse ottenuto mediante installazione di un sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo dell'impianto di torrefazione.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, e le valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, hanno consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla

documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della presente autorizzazione e successive integrazioni e osservazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera**, derivanti dall'attività di di torrefazione, lavorazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di caffè, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – FORNO TOSTATURA + BRUCIATORE kW 89,5 a metano

Sistemi di abbattimento: Ciclone

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	8,1	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nmc
Monossido di carbonio	200	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come COT) di cui	50	mg/Nmc
Aldeidi totali	20	mg/Nmc

EMISSIONI N. E2 – RAFFREDDAMENTO

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	8,1	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot) di cui	50	mg/Nmc
Aldeidi totali	20	mg/Nmc

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro, **la data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E1 e E2 con un anticipo di almeno 15 giorni**.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1 e E2** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di

Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1 e E2**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime delle **emissioni E1 e E2** si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, **il Gestore deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) **oltre ai risultati** dei rilievi di cui al precedente punto 5., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. **Entro 3 mesi** dalla data di messa in esercizio delle emissioni E1 ed E2 di cui al precedente punto 2., **il Gestore dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle emissioni di odore** (*concentrazione di odore e portata di odore*) nei due camini **E1 ed E2 a regime e nella condizione emissiva peggiore**. **Entro 5 mesi dalla data di messa in esercizio delle emissioni E1 ed E2** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Bertinoro, **copia dei certificati analitici** contenenti i risultati delle misurazioni effettuate e **uno studio previsionale di impatto odorigeno** (come individuato nella "Relazione tecnica di Livello 2" nelle Linee guida Arpae 35/DT ed equivalente a quanto richiesto per la "Procedura estesa di istruttoria autorizzativa" dal Decreto Direttoriale del MASE n. 309 del 28/06/2023), effettuato mediante l'utilizzo di un modello diffusionale Lagrangiano, con implementazione dei dati reali di concentrazione di odore e portata di odore misurata nei due camini citati, al fine della verifica del rispetto dei riferimenti di concentrazione di odore presso i ricettori più vicini. Qualora emergessero criticità a seguito della valutazione della documentazione relativa allo studio previsionale di impatto odorigeno, Arpae SAC di Forlì-Cesena, in accordo con Sindaco e AUSL, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.

8. **Qualora vengano accertate situazioni di disagio ambientale e/o molestie olfattive derivanti dall'attività di torrefazione o qualora il Gestore intenda richiedere l'aumento sostanziale dei quantitativi di materie prime lavorate e dei tempi di lavorazione**, la Ditta dovrà provvedere alla modifica dell'impianto prevedendo il convogliamento in un'unica emissione di E1 ed E2 consentendo condizioni compatibili sia per portata che per durata, con l'installazione dell'impianto di combustione termica o catalitica delle sostanze organiche previsto alla lettera a) del punto 4.1.16 *"Torrefazione o tostatura caffè, cacao e cereali"*, dei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, presentando preventivamente apposita istanza di modifica sostanziale dell'AUA corredata dal progetto del post combustore stesso e delle modifiche connesse all'impianto.
9. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio della emissione E1** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. Il **numero massimo di giorni di funzionamento** dell'impianto di torrefazione è fissato in **100 giorni all'anno** e non dovrà essere superata la **produzione giornaliera di 250 kg di caffè tostato**.
12. **Entro la data di messa in esercizio** di cui al precedente punto 2., la **nuova emissione E1** dovrà essere dotata di idoneo dispositivo (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo dell'impianto di torrefazione ad essa afferente. Le registrazioni del suddetto dispositivo dovranno essere conservate. I giorni di utilizzo dovranno essere annotati, con frequenza almeno mensile, sul registro di cui al successivo punto 14.
13. La quantità giornaliera prodotta di caffè tostato, dovrà essere annotata, con frequenza almeno mensile, sul registro di cui al successivo punto 14.
14. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i giorni di utilizzo dell'impianto di tostatura come richiesto al precedente punto 12.
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di caffè tostato prodotto ogni giorno, come richiesto al precedente punto 13.
15. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per

il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
16. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi

dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

17. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulla **emissione E1** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

18. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontrino la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

19. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di

persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
20. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici:

	Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**);

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

21. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.